



OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3268/2024

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere dell'OMISSIS in merito all'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici da parte di enti privati (protocolli ANAC nn. 74914 e 74927 del 1.07.2024)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere in merito all'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici da parte di enti privati – si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne la pubblicazione di contributi pubblici ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017.

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge citata, i soggetti di cui all'art. 13 della legge 349/1986, i soggetti di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 206/2005, le associazioni, Onlus e fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al d.lgs. n. 286/1998, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis d.lgs. n. 33/2013. Il comma 125-bis del citato articolo precisa poi che le imprese pubblicano tali dati nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono, invece, tale obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il comma 127 limita, infine, per evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 ai soli casi in cui l'importo delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario, sia superiore a 10.000 euro nel

periodo considerato.

Con la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, cui si rinvia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017.

In merito alla predetta Legge, l'Autorità, già nella Delibera ANAC n. 1134/2017, aveva avuto modo di precisare che «*a consultazione conclusa delle presenti Linee guida, è intervenuta la Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*» che ha imposto a una serie di soggetti privati degli obblighi di pubblicazione, e che «*in considerazione della non chiarezza del testo normativo e del fatto che è intervenuto in una fase successiva alla conclusione della consultazione delle Linee guida, l'Autorità si riserva di fornire in un successivo atto interpretativo, ove di propria competenza, chiarimenti al riguardo anche con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione*».

Successivamente, il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha fornito un parere (parere n. 01449/2018 del 01/06/2018) in merito alla «*Interpretazione dell'art. 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), recanti "misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche"*».

Per quanto rileva in questa sede, uno dei quesiti posti al CdS riguardava la necessità «*di verificare se l'ANAC sia competente ad emanare linee guida ed esercitare il potere di controllo sull'attuazione degli obblighi così come previsto dal d.lgs. 33/2013, ovvero se siano le singole amministrazioni legittimate alle predette attività in ragione della natura dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici (o ad essi assimilati)*». In merito a tale quesito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che «*in assenza peraltro di qualsiasi interlocuzione con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), non debba farsi carico la predetta Autorità di ulteriori compiti specifici che il Legislatore non le ha abbia esplicitamente attribuito (fatte salve le competenze generali di vigilanza e controllo applicabili anche alle fattispecie in questione). Sembra, pertanto, alla Sezione che spetti in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate nelle norme in esame*».

Ciò sembra ora confermato anche dalla lettura del comma 125-ter dell'art. 1 cit. nella parte in cui precisa che «*Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia*».

Le competenze generali di vigilanza e controllo dell'Autorità sembrano, invece, da intendersi ragionevolmente riferite a quei casi in cui il soggetto da vigilare rientri nel novero dei soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, escludendosi dunque che l'Autorità abbia uno specifico potere di controllo che il legislatore non le abbia espressamente attribuito, come ribadito dal CdS (nella specie, controllo su enti privati beneficiari delle erogazioni).

Occorre, inoltre, precisare che, quand'anche il soggetto beneficiario rientrasse nel novero dei soggetti di cui all'art. 2bis del decreto 33, una lettura combinata e ragionevole dell'art. 45, comma 1, del medesimo decreto (ai sensi del quale «*L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente*»)

con l'art. 2, comma 2, dello stesso, il quale richiama l'Allegato A, sembra comunque limitare l'attività di vigilanza dell'Autorità agli obblighi relativi ai dati da pubblicare nella Sezione *Amministrazione Trasparente*.

Fatte queste premesse, per quanto di competenza di questa Autorità, giova ricordare che il diverso ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza prevista dal d.lgs. 33/2013 è definito, invece, dall'art. 2-bis dello stesso decreto con riferimento a diverse categorie di soggetti pubblici e privati.

I destinatari delle misure di trasparenza, oltre alla p.a., per quanto qui rileva, sono anche le associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, purché queste ultime siano in possesso di determinati requisiti cumulativi, quali: 1) il bilancio superiore a 500.000 euro; 2) il finanziamento maggioritario da parte delle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio; 3) la nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione da parte della pubblica amministrazione (art. 2-bis, co. 2, lett. c).

Il comma 3 prevede poi che quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni trovi applicazione «*limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*» ed «*in quanto compatibile*», a società in partecipazione, associazioni, fondazioni o comunque ad altri enti di diritto privato con un bilancio superiore a 500.000 euro e che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

Relativamente al requisito del bilancio, l'Autorità ha chiarito che «*è da considerarsi integrato laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rilevino superiori a detto importo*» (delibera ANAC n. 1134/2017).

Nel caso di specie, tale requisito non può considerarsi integrato poiché dall'analisi dei bilanci pubblicati sul sito istituzionale dell'OMISSIS non risulta raggiunto tale valore, così dovendosi escludere l'applicazione della menzionata normativa e non residuando ulteriori margini di competenza dell'Autorità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente